Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 aprile 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 392ª seduta pubblica per mercoledì 11 aprile 1979, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(3364)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1979, n. **101.**

Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 1.

Classificazione del personale postelegrafonico

Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalità, alle attribuzioni ed alle connesse responsabilità, nonché al grado di cultura, generale e professionale, necessario.

Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalità.

Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i princìpi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali.

I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneità o complementarietà con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilità connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razio-

nale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilità del personale.

La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalità del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalità e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilità. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilità previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie.

All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione.

A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema:

a) personale con funzioni direttive;

b) personale degli uffici;

c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto secondo le specializzazioni.

Art. 2.

Equiparazione degli operai agli impiegati

Gli operai delle aziende postelegrafoniche sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati inquadrati nelle stesse categorie professionali e sono assoggettati alle stesse norme dello stato giuridico.

Art. 3.

Declaratoria di categoria

Le attribuzioni del personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono classificate nelle otto categorie professionali previste dall'articolo 1 secondo lo schema seguente:

categoria I: attività manuali che non richiedono specifiche cognizioni tecnico-pratiche; servizi di anticamera e di custodia. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente alla licenza della scuola elementare;

categoria II: attività manuali che richiedono specifiche cognizioni tecnico-pratiche; attività di coordinamento dei servizi di anticamera. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente alla licenza della scuola elementare;

categoria III: attività amministrative e tecniche esecutive, prive di margine di discrezionalità o a carattere ripetitivo; attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche specializzate; attività di coordinamento di più unità con qualifica di mestiere. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

categoria IV: attività amministrativo-contabili, tecniche e specializzate dell'esercizio; attività di coordinamento di più operatori esecutivi nel settore degli uffici; attività di sorveglianza nell'ambito di settori e reparti dell'esercizio. Il livello culturale richiesto è, di norma, quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

categoria V: direzione di uffici e impianti dell'esercizio postelegrafonico di minore entità; coordinamento di gruppi di lavoratori; funzioni di collaborazione amministrativo-contabile e tecnica che richiedono una qualificata preparazione professionale; collaborazione nelle attività di progettazione, direzione di lavori e collaudo, studio e ricerca, controllo ispettivo; attività che prevedono applicazione su attrezzature complesse che richiedono conoscenze tecnologiche specifiche. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, integrato, per talune mansioni, da profonda conoscenza dei servizi di istituto acquisibile solo dopo una lunga applicazione ai medesimi;

categoria VI: direzione di uffici e impianti di media entità; qualificata collaborazione amministrativo-contabile e tecnica comportante lo studio e la risoluzione di questioni generali o problemi complessi; attività di ispezione contabile; coordinamento di gruppi di tecnici e operatori. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ma accompagnato da una vasta conoscenza dei servizi di istituto;

categoria VII: *a*) attività di studio, ricerca scientifica, ricerca statistica, ricerca economica; analisi per elaborazione dati, analisi di procedure, collaborazione giuridico-amministrativa e tecnica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti un qualificato apporto professionale; funzione ispettiva. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea, integrato da particolari abilitazioni professionali o da una approfondita cultura professionale acquisibile in adeguati corsi di formazione professionale;

b) direzione di uffici ed impianti dell'esercizio di rilevante entità; incarichi di pari rilevanza presso gli organi centrali e periferici; collaborazione amministrativa, contabile e tecnica altamente qualificata; attività di ispezione contabile sui grandi uffici. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea o al diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado integrato da una vasta cultura professionale acquisibile con lunga applicazione ai servizi e con adeguati corsi di formazione professionale;

categoria VIII: attività di diretta collaborazione con i dirigenti, e loro sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza; attività di direzione, coordinamento e controllo, con competenza propria, vicaria o delegata; attività particolarmente qualificata di ricerca scientifica, di analisi per elaborazione dati, di analisi di procedure, di ricerca economica e di ricerca statistica; progettazioni, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati che non siano

riservati ai dirigenti. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea, integrato da particolari abilitazioni professionali o da una vasta cultura professionale acquisibile con lunga applicazione ai servizi e con adeguati corsi di specializzazione professionale.

Art. 4.

Dotazioni organiche e contingenti

Le dotazioni dei posti di organico sono stabilite cumulativamente per ciascuna categoria professionale di ciascuna azienda, salvo che per la VII categoria per la quale sono previste due autonome dotazioni organiche, rispettivamente per il personale con funzioni direttive assunto per i compiti di cui alla lettera *a*) e per il personale dell'esercizio e degli uffici destinato ai compiti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 3.

La dotazione organica di ciascuna categoria e la dotazione organica di ciascuno dei due raggruppamenti della VII categoria sono ripartite, in relazione alle esigenze dei servizi e con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 1, in contingenti autonomi per le diverse qualifiche funzionali in cui essi si articolano, in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 5.

Art. 5.

Ruoli organici dell'Amministrazione PT

I ruoli organici del personale delle diverse categorie professionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono così determinati:

a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;

b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalità e criteri conformi a quelli indicati nell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49;

c) per il personale degli uffici, per il personale della VII categoria, raggruppamento *a*) e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente articolo 1 e il consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3 per cento (uffici), dello 0,75 per cento (VII categoria, raggruppamento *a*) e dello 0,50 per cento (VIII categoria) della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.

Art. 6.

Ruoli organici dell'ASST

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono stabiliti gli indici parametrici valevoli per l'adeguamento degli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'esercizio; tale adeguamento deve essere strettamente correlato allo sviluppo dei servizi, del traffico telefonico complessivo, degli impianti e dei circuiti, nonché alle esigenze organizzative degli uffici esecutivi.

Sulla base delle variazioni verificatesi nel corso di ciascun anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è fissata, per ciascuna delle diverse categorie professionali, la situazione numerica complessiva dei posti al 31 dicembre dell'anno stesso.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente articolo 1 e il consiglio di amministrazione, sono determinati i ruoli organici del personale degli uffici, del personale della VII categoria, raggruppamento *a*) e del personale della VIII categoria nel limite, rispettivamente, del 7 per cento, dell'1,95 per cento e dell'1,30 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.

L'adeguamento dei ruoli organici, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1° gennaio 1980.

Art. 7.

Assunzione in impiego

L'assunzione in impiego nelle diverse categorie avviene:

1) alla I categoria: mediante pubblico concorso;

2) alla II categoria: *a*) nel contingente del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore dei dipendenti di I categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

b) nel contingente del personale degli uffici, mediante concorso interno riservato ai dipendenti di prima categoria del corrispondente profilo professionale;

3) alla III categoria: *a*) nel contingente del personale applicato agli uffici locali ed alle agenzie, mediante concorso interno riservato ai sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

b) nei restanti contingenti, mediante pubblico concorso, con le seguenti riserve di posti:

i) nel contingente del personale dell'esercizio con qualifica di mestiere, 50 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;

ii) nei contingenti del personale dell'esercizio delle restanti specializzazioni, 30 per cento in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente;

iii) nel contingente del personale degli uffici, 40 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;

4) alla IV categoria: *a*) nel contingente del personale degli uffici e nel contingente del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alla vigilanza, mediante concorso interno riservato al personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;

b) nei restanti contingenti del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

c) nei contingenti del personale dell'esercizio dell'ASST, mediante pubblico concorso con riserva del 15 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;

5) alla V categoria: *a*) nei contingenti del personale dell'esercizio con compiti di direzione degli uffici e degli impianti di minore rilevanza, mediante concorso interno riservato al personale di quarta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

b) nel contingente del personale degli uffici e nei restanti contingenti del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso, con riserva del 40 per cento dei posti al personale di quarta categoria dei corrispondenti profili professionali;

6) alla VI categoria: mediante concorso interno, riservato al personale di quinta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

7) alla VII categoria: *a*) nel contingente del raggruppamento *a*), mediante pubblico concorso, con riserva sino al 20 per cento dei posti in favore del personale di sesta categoria;

b) nei contingenti del personale dell'esercizio e degli uffici, mediante concorso interno riservato al personale di sesta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

8) alla VIII categoria: *a*) nel limite dell'80 per cento dei posti, mediante concorso interno nazionale, riservato al personale del raggruppamento *a*) della settima categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

b) nel limite del 20 per cento dei posti, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale è ammesso il personale del raggruppamento *b*) della settima categoria che abbia frequentato adeguato corso professionale e superato i relativi esami finali.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, pubblico o interno, si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti nel contingente per l'accesso al quale deve essere indetto il concorso, anche quelli conferibili nella categoria immediatamente superiore che sono riservati, ai sensi del precedente comma, al personale appartenente al predetto contingente.

Art. 8.

Titoli di studio

Per l'accesso alle varie categorie professionali è prescritto il possesso del titolo di studio appresso specificato:

1) licenza della scuola elementare per le categorie I e II;

2) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado per la categoria III;

3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado per le categorie IV (di norma), V, VI, e VII — raggruppamento *b*) — relativo al personale dell'esercizio e degli uffici;

4) diploma di laurea per le categorie VII — raggruppamento *a*), relativo al personale con funzioni direttive — e VIII.

Per il personale di ruolo ammesso ai concorsi, interni o pubblici, per l'accesso a categoria superiore è sufficiente il possesso del titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza.

La disposizione del comma precedente non si applica per la nomina a qualifiche tecniche.

Art. 9.

Anzianità minime

Per l'ammissione ai concorsi interni o alle riserve dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso a categoria superiore è prescritto il possesso dell'anzianità minima di servizio maturata nella categoria di appartenenza appresso specificata:

a) dalla categoria I alla II: 1 anno;

b) dalla categoria II alla III: 2 anni;

c) dalla categoria III alla IV: 3 anni;

d) dalla categoria IV alla V, dalla V alla VI, dalla VI alla VII e dalla VII all'VIII: 4 anni.

Art. 10.

Concorsi di reclutamento

I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalità della qualifica per l'accesso alla quale sono indetti.

I vincitori frequentano, di norma, un corso integrativo di formazione professionale.

I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati e il consiglio di amministrazione, non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per titoli professionali o mediante corsi professionali con esami finali.

I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quelli interni, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza tra profili professionali e quant'altro nella materia occorra sono stabiliti con le modalità di cui al comma precedente.

I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria VIII ed altri eventualmente specificati con le richiamate modalità, sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applicano all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 11.

Cambio di qualifica funzionale

I casi e le modalità di passaggio da un contingente all'altro previsti nell'ambito della stessa categoria per le diverse qualifiche funzionali sono disciplinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti gli organi di cui al terzo comma del precedente articolo 10.

Art. 12.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII categoria con almeno un anno di anzianità di servizio nella categoria medesima.

Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e di quello proveniente dalla qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Art. 13.

Conferimento dei compiti di categoria superiore

Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere temporaneamente utilizzato nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

Per esigenze di servizio al personale con qualifica dirigenziale ed al personale direttivo delle qualifiche ad esaurimento può essere conferito l'incarico temporaneo dell'esercizio delle funzioni della qualifica superiore.

Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle mansioni della categoria superiore, spetta al personale un'indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza e quello della categoria immediatamente superiore.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale degli uffici locali e delle agenzie, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con le modalità di cui al precedente articolo 10, comma terzo.

Art. 14.

Valutazione del personale

Salvo quanto previsto al successivo quarto comma, per il personale postelegrafonico sono soppressi i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.

Il capo di ufficio con qualifica dirigenziale, il quale ritenga che il servizio prestato, nell'anno, da un proprio dipendente sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di inviare al consiglio di amministrazione, o all'organo che ne esercita le attribuzioni per il personale di che trattasi, apposita relazione illustrativa, accompagnata dalle giustificazioni dell'interessato.

Il consiglio di amministrazione, o l'organo che lo sostituisce, può deliberare a carico dell'impiegato l'inflizione di una nota di demerito.

I rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali sono mantenuti in vigore per il personale della VIII categoria ai soli fini dell'accesso alla qualifica di primo dirigente, secondo le vigenti disposizioni.

Sono, altresì, mantenute in vigore le relazioni al termine del periodo di prova del personale di prima nomina, ai fini della conferma in ruolo.

Art. 15.

Ritardi nella progressione economica e giuridica

Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonché dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.

Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 16.

Tabella degli stipendi

Al personale classificato nelle otto categorie professionali spettano, a far tempo dal 1° maggio 1978, gli stipendi annui lordi di cui alla seguente tabella:

a) categoria I: L. 2.196.000;
b) categoria II: L. 2.550.000;
c) categoria III: L. 2.800.000;
d) categoria IV: L. 3.170.000;
e) categoria V: L. 3.512.000;
f) categoria VI: L. 3.735.000;
g) categoria VII: L. 4.500.000;
h) categoria VIII: L. 5.500.000.

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie.

Gli stipendi sono soggetti ad una progressione articolata in otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto agli stipendi iniziali.

Salvo quanto previsto al comma successivo, dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da un numero illimitato di aumenti periodici costanti, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale inerente alla classe medesima, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 17.

Trattamento temporaneo per talune qualifiche

Salvo quanto previsto all'articolo successivo per i casi di passaggio di categoria, al personale di categoria III, escluso quello con qualifica di mestiere, categoria IV - contingenti per l'esercizio, escluso quello con compiti di vigilanza, categoria V, escluso quello con compiti di direzione di uffici e impianti e di coordinamento di gruppi di lavoratori, categoria VII - raggruppamento *a*) è attribuito per il primo biennio di servizio, a parziale modifica di quanto risulta dalla tabella di cui al precedente articolo 16, lo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria immediatamente inferiore. Al maturare di tale biennio si consegue, ad ogni effetto, lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza.

Art. 18.

Trattamento economico nel passaggio di categoria

Il dipendente postelegrafonico che, mediante concorso interno o pubblico, transita a categoria superiore, consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio d'importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui alla lettera *c*) del successivo articolo 39, in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta di importo superiore anche a quello inerente all'ottava classe di stipendio, della nuova categoria, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.

Art. 19.

Valutazione di anzianità pregressa

Al personale transitato a categoria superiore è valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica in tale categoria, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza qualora, al compimento del biennio, avesse conseguito, nella precedente posizione, uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di categoria.

Art. 20.

Trattamento di quiescenza e di previdenza

Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui all'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

Art. 21.

Stipendi del personale non di ruolo

Al personale non di ruolo sono attribuiti con decorrenza dal 1° maggio 1978 i seguenti stipendi annui lordi:

a) agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: L. 2.088.000;

b) sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3: L. 2.088.000;

c) impiegati straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: L. 2.800.000.

Art. 22.

Revisione del premio industriale

Con la procedura prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, si provvede con decorrenza 1° gennaio 1979 alla revisione della disciplina del premio industriale, previsto dagli articoli 28 e 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti di spesa annua di lire 19.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di lire 1.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Capo III

ASPETTI SINDACALI

Art. 23.

Aspettative e permessi per motivi sindacali

Il numero delle aspettative da concedere, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che ricopre cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali interessate ed il consiglio di amministrazione.

Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività nell'ambito di ciascuna azienda, da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Il numero delle assenze, da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalità di cui al precedente primo comma.

Art. 24.

Revoca delle designazioni

I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali delle aziende postelegrafoniche su designazione delle organizzazioni sindacali decadono dalla carica ove queste ne revochino la designazione e propongano contestualmente i designati, in sostituzione, per il residuo periodo del mandato.

La decadenza dei primi e la nomina dei nuovi rappresentanti decorrono dalla data del provvedimento dell'amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 25.

Ritenute per contributi sindacali

I contributi sindacali dei dipendenti delle aziende postelegrafoniche, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura delle aziende stesse su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purché notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

Art. 26.

Contributi associativi

Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative dovute ad enti ed associazioni a carattere professionale, ricreativo e mutualistico nonché per premi relativi ad assicurazioni contro gli infortuni.

Le associazioni e gli enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il Dopolavoro postelegrafonico, il Comitato sindacale assicurazioni postelegrafonici, l'Istituto postelegrafonici.

Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 70 dello stesso decreto presidenziale.

Le aziende sono autorizzate, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Capo IV

Art. 27.

Assunzioni senza concorso

Oltre a quanto previsto all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro e non oltre due anni dal riconoscimento di tale causa.

A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nella prima, seconda, terza e quarta categoria.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, le aziende predette hanno eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, le aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Norme compatibili

Al personale contemplato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e quelle del cessato ordinamento delle carriere che non siano incompatibili con le disposizioni della medesima presente legge. In quanto occorrano, le norme di raccordo fra il cessato ordinamento ed il nuovo sono stabilite con le modalità di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.

Art. 29.

Inquadramento nelle nuove categorie

Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1° maggio 1978 è inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

1) nella I categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII;

2) nella II categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII;

3) nella III categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V;

4) nella IV categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI;

5) nella V categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X;

6) nella VI categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X;

7) nella VII categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento *a*): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento *b*): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento *a*): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento *b*): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X;

8) nella VIII categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III.

L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza.

Art. 30.

Ruoli organici

Nella prima applicazione della presente legge, le dotazioni organiche delle singole categorie e dei due raggruppamenti in cui si articola la categoria VII risultano, sia per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sia per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalla somma dei posti di organico previsti per le attuali qualifiche e tabelle organiche alle quali appartiene il personale che, ai sensi del precedente articolo 29, viene inquadrato nelle categorie o raggruppamenti medesimi.

Contestualmente alla definizione dei profili professionali si procede, con le modalità di cui al penultimo comma del precedente articolo 1 e nell'ambito della complessiva dotazione organica vigente, alla rideterminazione della dotazione organica delle singole categorie e dei due raggruppamenti della categoria VII. In attesa di tale rideterminazione le dotazioni organiche della VII categoria, raggruppamento *a*) e della VIII categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1979, in misura pari, rispettivamente, allo 0,75 per cento e allo 0,50 per cento della dotazione complessiva, alla stessa data, degli organici del personale dell'esercizio.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 le dotazioni organiche della VII categoria, raggruppamento *a*) e della VIII categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 60 per cento ed al 40 per cento delle dotazioni delle qualifiche non dirigenziali delle carriere direttive dell'Azienda stessa.

Art. 31.

Titoli di studio

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per « titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza », rispettivamente:

a) la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III;

b) la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV;

c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico.

Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere è sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare.

Art. 32.

Anzianità minima

Ai fini previsti dal precedente articolo 9, l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa carriera di provenienza, o nella soppressa qualifica ove quest'ultima dia titolo all'inquadramento in una categoria superiore rispetto a quella prevista per i provenienti da qualifica inferiore della stessa ex-carriera, è considerata equipollente a quella maturata nella categoria di inquadramento.

Art. 33.

Titolo di merito autonomo

L'idoneità conseguita nei concorsi per esame di passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, costituisce autonomo titolo di merito da valutare nei concorsi di passaggio alla categoria superiore.

Art. 34.

Accesso alla categoria VIII

Il personale, promosso alla soppressa qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978, consegue, al compimento di cinque anni di anzianità in tale qualifica, l'inquadramento nella categoria VIII, previo giudizio favorevole della competente commissione centrale del personale, sino alla concorrenza dei posti disponibili al 1° gennaio 1979 e, limitatamente al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ove occorra, anche in soprannumero. In corrispondenza dei posti conferiti in soprannumero devono essere lasciati vacanti altrettanti posti nella categoria VII, raggruppamento *a*).

Il personale che ottenga l'inquadramento ai sensi del precedente comma conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII.

La riserva del 20 per cento dei posti in favore del personale della categoria VII, raggruppamento *b*), relativo ai profili professionali dell'esercizio e degli uffici, prevista, ai fini dell'accesso alla categoria VIII, dall'articolo 7, trova applicazione dopo il primo inquadramento effettuato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 35.
Riserva di posti

I posti che si rendono vacanti a far tempo dal 1° gennaio 1979 nel contingente del personale dell'esercizio destinato agli uffici principali delle poste e delle telecomunicazioni della IV categoria sono conferiti agli idonei del concorso di cui all'articolo 19 della legge 12 agosto 1974, n. 370, secondo l'ordine di graduatoria e sino all'esaurimento di questa.

La riserva del 40 per cento dei posti nei pubblici concorsi per l'accesso alla V categoria, nel contingente del personale degli uffici e in taluni contingenti del personale dell'esercizio, prevista dall'articolo 7 in favore del personale di IV categoria dei vari corrispondenti settori operativi, è elevata, sino al 14 ottobre 1980, al 60 per cento, salve le speciali norme vigenti per l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici già espletati alla data del 14 ottobre 1978.

Art. 36.
Interpretazione autentica

Il disposto, di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, deve intendersi applicabile anche ai concorsi per il conferimento dei posti di direttore di ufficio locale di gruppo *A* e *C*, previsti dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo.

Art. 37.
Cambio di contingenti

Il personale delle poste e delle telecomunicazioni della tabella XXIV in servizio nelle zone urbanizzate e gli operatori ed operatori principali degli uffici locali trasformati in uffici principali vengono inquadrati, nell'ambito delle competenti categorie, nei corrispondenti contingenti del personale degli uffici principali, con il pieno riconoscimento della anzianità acquisita nei ruoli degli uffici locali e delle agenzie.

Art. 38.
Concorso per titoli riservato

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà bandito un concorso per titoli di servizio riservato agli attuali assistenti di commutazione (tabella XI) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai fini del loro passaggio alla categoria V, nel contingente del corrispondente profilo professionale.

La dotazione organica della IV categoria sarà ridotta e quella della V categoria sarà incrementata di un numero di posti pari alla attuale dotazione organica della qualifica iniziale della predetta tabella XI.

Art. 39.
Inquadramento ai fini economici

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire, con effetto dal 1° maggio 1978, al personale postelegrafonico che viene inquadrato, con effetto dalla stessa data, nelle previste otto categorie professionali, si osservano i seguenti criteri:

a) viene preliminarmente accertato il « maturato economico » di ciascun dipendente interessato. Per maturato economico s'intende il totale dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728, e dell'anticipazione di L. 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 aprile 1978;

b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di L. 120.000 e la somma di L. 800 per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una amministrazione dello Stato, compreso quello presso le ex ricevitorie e gli uffici locali e già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, quello in qualità di allievo telefonista o allievo meccanico delle aziende postelegrafoniche e quello prestato dal personale straordinario di cui all'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere, è attribuito a ciascun dipendente, fermo restando quanto stabilito agli articoli 17 e 41, lo stipendio o la classe di stipendio, previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, d'importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore, al lavoratore è attribuito, altresì, un assegno personale d'importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziali.

A decorrere dal 1° maggio 1978 al personale postelegrafonico di cui alla presente legge non competono l'indennità pensionabile e l'anticipazione prevista dalla precedente lettera *a*) nonché le eventuali somme corrisposte a titolo di ulteriore anticipazione.

In sede di liquidazione degli stipendi, di cui alla precedente lettera *c*), le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti ai predetti titoli.

Art. 40.
Retroattività

Nella prima applicazione della presente legge, ai soli fini del conseguimento della classe di stipendio successiva allo stipendio attribuito nel primo inquadramento, quest'ultimo si considera decorrente dal 1° gennaio 1977 o dalla data di assunzione del personale, se successiva.

Art. 41.
Trattamenti transitori per talune qualifiche

A parziale modifica di quanto previsto all'articolo 17, il trattamento transitorio ivi indicato è stabilito, per il personale in servizio, come segue:

a) al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino (parametro 133), coadiutore (parametro 133), operatore di esercizio (parametro 168), segretario (parametro 178), revisore di esercizio (parametro 193), ed equiparate che abbia compiuto o compia entro il 31 di-

cembre 1978 un biennio complessivo di servizio — da valutare ai sensi delle vigenti disposizioni — nella qualifica di provenienza e nella categoria di inquadramento è attribuito fino alla predetta data lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore e con effetto dal 1° gennaio 1979 lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento;

b) al personale proveniente dalle stesse qualifiche con parametro di stipendio iniziale è attribuito lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore sino al 31 dicembre 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1981 lo stipendio iniziale della categoria d'inquadramento;

c) salvo quanto previsto alla successiva lettera *d*), al personale che alla data del 30 aprile 1978 rivestiva la qualifica di consigliere della carriera direttiva si applica il disposto di cui alla precedente lettera *a*); nei confronti del personale assunto nella medesima qualifica di consigliere successivamente al 30 aprile 1978, purché i relativi concorsi siano stati espletati anteriormente alla data del 14 ottobre 1978, il biennio di cui al precedente articolo 17 è ridotto ad un anno;

d) al personale di cui alla precedente lettera *c*) promosso alla qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 14 ottobre 1978 è attribuito sin dal 1° maggio 1978 lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, ma la retroattività concessa dal precedente articolo 40 è ridotta di un anno.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 e al primo comma del presente articolo non si applicano nei confronti del personale ivi contemplato che, alla data del 30 aprile 1978, abbia realizzato un maturato economico di importo non inferiore allo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria di inquadramento nonché nei confronti di coloro che, provenienti dalla seconda o terza qualifica della carriera immediatamente inferiore, abbiano conseguito le qualifiche indicate nel richiamato primo comma quali vincitori o idonei di concorso.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che, pur provenendo dalla qualifica iniziale della carriera inferiore, abbiano conseguito, in qualità di vincitori di concorso, una delle qualifiche indicate nel primo comma, qualora altri dipendenti, risultati idonei nello stesso concorso e classificati in graduatoria dopo i predetti, beneficino di quanto previsto nell'ultima parte del comma precedente per aver ottenuto il passaggio alla carriera superiore in epoca successiva al conseguimento della seconda qualifica della carriera di provenienza.

Art. 42.

Modificazioni delle situazioni soggettive

Per il dipendente che, successivamente al 30 aprile 1978 e prima della entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede, con l'osservanza dei criteri specificati nell'articolo 39, alla rideterminazione del trattamento economico, per stipendio ed eventuale assegno personale, da attribuirgli a far tempo dalla data di conseguimento del miglioramento, nella stessa categoria di inquadramento.

Nel caso in cui, nel periodo anzidetto, il dipendente abbia conseguito il passaggio ad una carriera superiore o la promozione ad una qualifica che, se conseguiti al 30 aprile 1978, avrebbero determinato l'inquadramento in categoria superiore, si procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento e alla determinazione del nuovo trattamento economico, osservando i criteri stabiliti negli articoli 29 e 39 e, in quanto occorra, il combinato disposto degli articoli 17 e 41.

Il disposto di cui ai precedenti commi si applica anche nei confronti di coloro che conseguano il miglioramento in base a concorsi già indetti al 14 ottobre 1978 o che saranno banditi anche successivamente, ma per i posti disponibili al 1° gennaio 1978.

Art. 43.

Formazione professionale

Al fine di conseguire il più alto grado di professionalità dei lavoratori postelegrafonici, le aziende predispongono ed attuano programmi organici di formazione professionale del personale mediante corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione, dando priorità ai corsi per il personale addetto ai servizi al pubblico, alla ripartizione delle corrispondenze e dei pacchi o a servizi soggetti a trasformazioni tecnologiche.

Art. 44.

Onere

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 103.457 milioni, di cui lire 93.257 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 10.200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e per l'anno 1979 in lire 140.000 milioni, di cui lire 127.400 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 12.600 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO —
VISENTINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1979, n. **102.**

Prelevamento di L. 1.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 48 del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 842, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, esiste la necessaria disponibilità;

Considerato che ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è opportuno indicare, ancorché con carattere non vincolante, anche il volume delle prevedibili operazioni di cassa, a fronte delle corrispondenti variazioni in termini di competenza;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il prelevamento di L. 1.000.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario (tra parentesi le variazioni relative al bilancio di cassa):

Ministero delle finanze:

Cap. 4603. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . L. 400.000.000
(400.000.000)

Ministero dell'interno:

Cap. 2629. — Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. . . . . L. 600.000.000
(600.000.000)

L. 1.000.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 5

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 29 marzo 1979, n. **90)**

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, dove è scritto: «... *O.R.N.A.C.O.L.*...», leggasi: «... *ORNACOL*...».

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Delimitazione del Parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, recante l'istituzione del Parco nazionale della Calabria ed in particolare l'art. 1, secondo e terzo comma, in base al quale occorre procedere alla delimitazione del territorio del Parco stesso secondo gli indirizzi, le procedure e le modalità ivi indicati;

Vista la proposta espressa nella riunione del 15 dicembre 1978 dal comitato per la tutela del Parco, di cui all'art. 9 della predetta legge istitutiva;

Tenuto conto che il comitato regionale della programmazione economica, di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, è stato sostituito dalla regione;

Vista la delibera in data 30 marzo 1973, con la quale la giunta regionale della regione Calabria ha espresso parere favorevole ad una delimitazione del Parco comprendente, oltre le aree di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (A.S.F.D.), soppressa dal primo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, anche terreni di enti e privati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della predetta legge istitutiva;

Ravvisata l'urgente necessità di definire i confini del Parco, includendo per il momento nel territorio soggetto a particolare tutela soltanto i terreni proprietà dell'A.S.F.D., nelle more del completamento delle procedure per l'inserimento anche nelle aree di enti e privati in conformità alla predetta delibera regionale;

Decreta:

Articolo unico

I confini del Parco nazionale della Calabria, per ciascuna delle tre provincie, sono quelli indicati nell'allegata corografia, che fa parte integrante del presente decreto; la cartografia a scala 1:25000 e la relativa documentazione sono depositati presso i competenti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La superficie complessiva del Parco è di 13.452 ettari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1979
Registro n. 1 Gestione ex A.S.F.D., foglio n. 65

PARCO NAZIONALE DELLA CALABRIA
DELIMITAZIONE RELATIVA ALLA PROVINCIA DI COSENZA
SCALA GRAFICA :
0 0,5 1 2 3 4KM

PARCO NAZIONALE DELLA CALABRIA
DELIMITAZIONE RELATIVA
ALLA PROVINCIA DI
REGGIO CALABRIA
SCALA GRAFICA :
0 0,5 1 2 3 4KM

(3047)
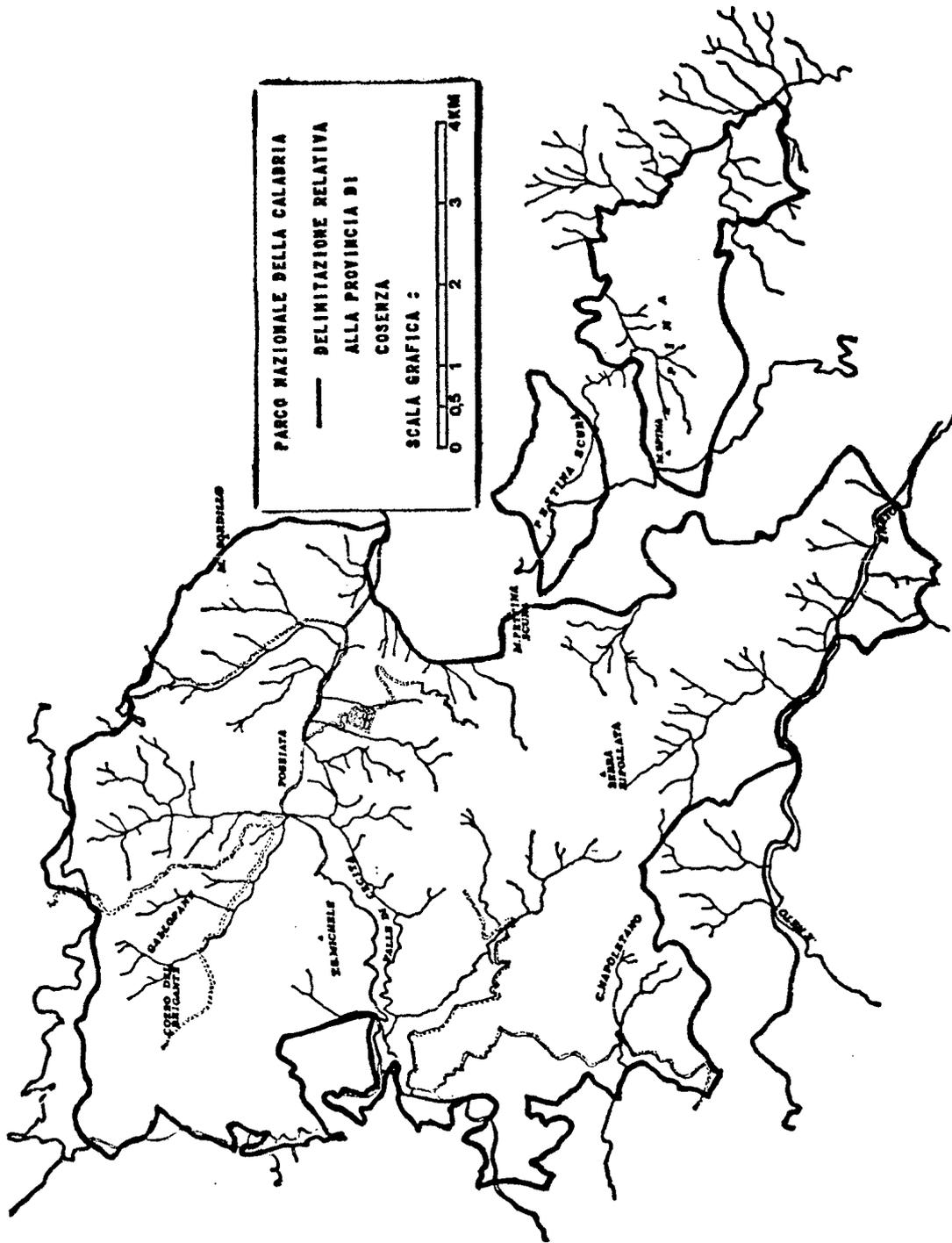
DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adicortec » fiale tipo normale, nella confezione 5 fiale da 1 cc, nonché della serie fiale tipo forte nella confezione 3 fiale da 1 cc e della categoria supposte tipo normale nella confezione da 6 supposte, della ditta D.I.F.A. S.p.a., in Caronno Pertusella e poi ceduta alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a., in Mede Lomellina. (Decreto di revoca n. 5427/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 dicembre 1973, con il quale sono state registrate ai numeri 2894, 2894/1 e 2894/A la specialità medicinale denominata « Adicortec » fiale tipo normale, nella confezione 5 fiale da 1 cc, la serie fiale tipo forte nella confezione 3 fiale da 1 cc e la categoria supposte tipo normale nella confezione da 6 supposte a nome della ditta D.I.F.A. S.p.a., con sede in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Viste le istanze in data 2 maggio 1975, con le quali la ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a., con sede in Mede Lomellina (Pavia), via Cavour, 78, ha chiesto il trasferimento di autorizzazione per la specialità medicinale di cui si tratta, avendo acquistato la medesima dalla ditta D.I.F.A. succitata come da scrittura privata autenticata del 13 gennaio 1975;

Accertato che alla ditta S.I.T. non è stata concessa la registrazione a proprio nome di tale prodotto essendo in corso procedimento di revoca;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata, poiché l'associazione non è più giustificata in base alle conoscenze attuali per le indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Adicortec » fiale tipo normale, nella confezione 5 fiale da 1 cc, nonché della serie fiale tipo forte nella confezione 3 fiale da 1 cc e della categoria supposte tipo normale nella confezione da 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 2894, 2894/1 e 2894/A in data 20 dicembre 1973, a nome della ditta D.I.F.A. S.p.a., con sede in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273, e poi ceduta alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a., con sede in Mede Lomellina (Pavia), via Cavour, 78.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

(3247) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Liguria » e del presidente e di un membro della commissione elettorale circoscrizionale « Campania » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Considerato che il dott. Pasquale Noce, presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Liguria e il dott. Federico De Filippis, presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania, con deliberazione del consiglio di amministrazione del 19 febbraio 1979, sono stati trasferiti dal ruolo dei dirigenti superiori per i servizi amministrativi a quello dei dirigenti superiori per i servizi ispettivi;

Considerato che il dott. Martino Brienza, componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania, è stato promosso primo dirigente ed assegnato all'Università di Lecce, per cui è impossibilitato a partecipare ai lavori della predetta commissione;

Decreta:

Il dott. Luigi De Rosa, primo dirigente in servizio presso il provveditorato agli studi di Genova, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Liguria, in sostituzione del dott. Pasquale Noce.

Il dott. Gennaro Barresi, dirigente superiore, sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale di Napoli, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania in sostituzione del dottor Federico De Filippis.

Il dott. Michele Scognamiglio, dirigente superiore presso l'Università di Napoli, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania in sostituzione del dott. Martino Brienza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 20 febbraio 1979

(3233) p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa operai a r.l. « Ceramica dei Vestini », in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze a seguito dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 26 settembre 1978 presso la società cooperativa operai a r.l. « Ceramica dei Vestini », con sede in Pescara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa operai a r.l. « Ceramica dei Vestini », con sede in Pescara, costituita per rogito notaio dott. Alessandro Coletti, in data 9 giugno 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giovanni Vetrano ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(3195)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 2528 datata 7 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Isernia fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della CISL, sig. Luigi Conti, dimissionario, con il sig. Mario Infante;

Decreta:

Il sig. Mario Infante è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Luigi Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3269)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 003589 datata 7 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Avellino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della UIL, sig. Attilio Mediatore, dimissionario, con il sig. Antonio Festa;

Decreta:

Il sig. Antonio Festa è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Attilio Mediatore, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3270)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna;

Viste le dimissioni del dott. Giovanni Minzoni da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 1370 del 27 dicembre 1978, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Pietro Lambertini in sostituzione del dott. Giovanni Minzoni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pietro Lambertini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del dott. Giovanni Minzoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato

Il Ministero degli affari esteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, relativa alla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sentito il parere delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, acquisita l'autorizzazione prevista dal quarto comma dell'art. 25 sopra citato da parte del Consiglio dei Ministri, comunica che sono state raggiunte, con i singoli Paesi della Comunità europea le intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi stessi.

(3352)

Rilascio di exequatur

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Karl Hofmann, console di Austria a Roma.

(2535)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Teglio

Con decreto 2 gennaio 1979, n. 3242, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno a monte dell'argine destro del fiume Adda in comune di Teglio (Sondrio), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 90 mappale 88 della superficie di mq 11.005 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 ottobre 1977 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2931)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno in comune di Altavilla Vicentina

Con decreto 2 gennaio 1979, n. 3243, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno ex alveo del fiume Retrone nel comune di Altavilla Vicentina (Vicenza), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappali 18½ (mq 370) e 182½ (mq 480) della superficie complessiva di mq 850 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 3 marzo 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2932)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Ostiglia

Con decreto 15 marzo 1979, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di Ha 105.10 censito nel catasto del comune di Ostiglia (Mantova), al foglio n. 12, mappale 50, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(3118)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Zevio

Con decreto interministeriale 19 marzo 1979, n. 709, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una porzione di area del poligono di tiro a segno sito in Zevio (Verona), distinto nel catasto di tale comune alla sezione *A*, foglio I, mappale 31/*B*, della superficie complessiva di mq 542.

(3120)

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sesta estrazione delle cartelle 7 % emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 3 maggio 1979 avranno luogo in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla sesta estrazione delle cartelle 7 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 35 cartelle di serie *A* per il capitale nominale complessivo di L. 35.000.000.000 e n. 67 titoli di serie *B* per il capitale nominale complessivo di L. 9.141.000.000, così ripartiti:

N. 15	titoli	cinquecentupli	— capitale nominale	L. 7.500.000.000
» 8	»	centupli	— » »	» 800.000.000
» 14	»	cinquantupli	— » »	» 700.000.000
» 7	»	decupli	— » »	» 70.000.000
» 12	»	quintupli	— » »	» 60.000.000
» 11	»	unitari	— » »	» 11.000.000
N. 67				L. 9.141.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2970)

Quinta estrazione delle cartelle 9 % emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 3 maggio 1979 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quinta estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 ottobre 1974.

Saranno sorteggiate n. 7 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per il valore complessivo di L. 7.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2971)

Quinta estrazione di cartelle 9 % emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 3 maggio 1979 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quinta estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 9 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per il valore complessivo di L. 9.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 4 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,45	842,45	—	842,45	842,50	842,45	842,55	842,45	842,45	842,45
Dollaro canadese	727,75	727,75	—	727,75	727,50	727,75	729,90	727,75	727,75	727,75
Marco germanico	447,42	447,42	—	447,42	447,52	447,42	447,45	447,42	447,42	447,45
Fiorino olandese	415,26	415,26	—	415,26	415,43	415,26	415,31	415,26	415,26	415,25
Franco belga	28,277	28,277	—	28,277	28,28	28,26	28,286	28,277	28,277	28,25
Franco francese	194,87	194,87	—	194,87	194,85	194,87	194,882	194,87	194,87	194,85
Lira sterlina	1741,35	1741,35	—	1741,35	1741,53	1741,35	1741,50	1741,35	1741,35	1741,35
Lira irlandese	1714,50	1714,50	—	1714,50	—	—	—	1714,50	1714,50	—
Corona danese	161,05	161,05	—	161,05	161 —	161,05	161,05	161,05	161,05	161 —
Corona norvegese	164,88	164,88	—	164,88	164,68	164,68	164,60	164,88	164,88	164,70
Corona svedese	192,62	192,62	—	192,62	192,60	192,72	192,58	192,62	192,62	192,60
Franco svizzero	494,02	494,02	—	494,02	494,35	494,02	494,05	494,02	494,02	494 —
Scellino austriaco	61,006	61,006	—	61,006	61 —	61,06	60,99	61,006	61,006	61 —
Escudo portoghese	17,50	17,50	—	17,50	17,45	17,50	17,42	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12.373	12,373	—	12,373	12,38	12,37	12,38	12,373	12,373	12,37
Yen giapponese	3,929	3,929	—	3,929	3,93	3,92	3,935	3,929	3,929	3,92

Media dei titoli del 4 aprile 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,925
» 5,50 % » » 1968-83	86,400
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	77,025
» 9 % » » 1975-90	83,950
» 9 % » » 1976-91	84,150
» 10 % » » 1977-92	88,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,775
» » » » 1- 3-1978/80	100,775
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
» » » » 1- 8-1978/80	100,725
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,650
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,200
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,050
» » » 10 % 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,900
» » » 12 % 1-10-1983	97,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842,50
Dollaro canadese	727,825
Marco germanico	447,435
Fiorino olandese	415,285
Franco belga	28,281
Franco francese	194,876
Lira sterlina	1741,425
Lira irlandese	1716,45
Corona danese	161,05
Corona norvegese	164,64
Corona svedese	192,60
Franco svizzero	494,035
Scellino austriaco	60,998
Escudo portoghese	17,46
Peseta spagnola	12,376
Yen giapponese	3,932

CONCORSI ED ESAMI

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a due posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva del personale.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe, retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1246, concernente norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, concernente la istituzione dei ruoli organici e l'ordinamento del personale del CNEL;

Vista la propria determinazione del 25 gennaio 1973, con la quale è stato rideterminato il ruolo organico della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 103015/4/166 del 20 febbraio 1979;

Determina:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, a due posti di vice referendario in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea rilasciato da una università della Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possono influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti, di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con motivata determinazione del presidente del CNEL.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Roma - Viale David Lubin, 2, c.a.p. 00100, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla sede del Consiglio, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome ed il cognome da maritata);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso, devono indicare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni;

l) la lingua prescelta per il colloquio di cui al seguente art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successiva determinazione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso secondo le modalità dell'art. 4, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826.

Prove di esame

Art. 6.

Il programma degli esami del concorso è stabilito in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno su una delle seguenti materie:

1) prova scritta:

diritto privato (diritto civile e commerciale, diritto del lavoro);

diritto pubblico (diritto costituzionale e amministrativo);

2) prova scritta:

economia politica - politica economica - scienza delle finanze.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi di cui ai numeri 1) e 2) è di otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà inoltre: elementi di statistica, contabilità dello Stato, normativa relativa al CNEL e organismi analoghi degli altri Stati, diritto comunitario, diritto parlamentare, legislazione sociale, lettura, traduzione e commento di un testo in lingua inglese o francese o tedesca o spagnola a scelta del candidato.

Le prove scritte di esame del concorso avranno luogo in Roma, presso la sede del CNEL, viale David Lubin n. 2, nei giorni 11 e 12 settembre 1979, alle ore 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni sopraindicati, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di modifica o della data o della sede di esame delle prove scritte, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo nella sede del CNEL, sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione dei risultati delle prove scritte con il voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima del giorno in cui saranno chiamati a sostenere il colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno nell'albo del Consiglio.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 9.

I candidati che, nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale, entro il termine perentorio (che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del colloquio) di quindici giorni di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina redatti nelle forme prescritte di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Art. 10.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con determinazione del presidente del CNEL.

Con la stessa determinazione, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del CNEL.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Viale David Lubin, 2 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del presente articolo come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati vice referendari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con il trattamento economico spettante in base al parametro 218, oltre la XIII mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il presidente: STORTI

(3256)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 975/Sanità in data 20 settembre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario igienista presso il comune di Milano;

Visto il proprio decreto n. 18/Sanità/Vet.Mi in data 25 settembre 1978, con il quale sono stati ammessi sessantasei candidati;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 1560/San. in data 28 agosto 1978;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 15 dicembre 1978;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della regione Lombardia n. 355 del 21 aprile 1978 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

	Candidato	Punti
1.	Maccapani Mauro	punti 71,516
2.	Marini Cristiana	» 63,938
3.	La Martina Mario	» 63,779
4.	Testori Alberto	» 60,740
5.	Vannutelli De Poli Giorgio	» 59,204
6.	Novazzi Felice	» 58,000
7.	Mantelli Franco	» 57,000
8.	Ricci Bruno	» 56,500
9.	Tomasi Enzo	» 56,000
10.	Villani Sergio	» 54,180
11.	Bigoli Achille	» 54,000
12.	Zaghini Loris	» 51,500
13.	Petacchi Mario	» 50,000
14.	Lupi Pier Luigi	» 49,499
15.	Borrello Silvio	» 48,000
16.	Ferrazzi Alberto	» 46,500
17.	Bosco Agnese	» 45,500
18.	Gridavilla Giulio	» 45,000
19.	Milani Giovanni	» 44,000
20.	Rebuzzini Giuseppe	» 43,000
21.	Morsiani Vittorio	» 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune di Milano.

Milano, addì 9 gennaio 1979

p. *Il presidente*: PROVERBIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1/Sanità/Vet.Mi in data 9 gennaio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario igienista presso il comune di Milano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e sucessive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 355 in data 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano:

Maccapani Mauro, residente a Garbagnate Milanese, piazza del Santuario, 15;

Marini Cristiana, residente a Milano, via G. Da Procida, 35/2;

La Martina Mario, residente a Guardamiglio, via Roma, 147.

Il sindaco del comune di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune di Milano.

Milano, addì 9 gennaio 1979

p. *Il presidente*: PROVERBIO

(3258)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(1070/S)

OSPEDALE « POVERI INFERMI » DI BORGOSESIA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(1071/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della sezione di odontoiatria;

un posto di aiuto della divisione di cardiologia ed UTIC;

un posto di aiuto della sezione radioisotopi;

un posto di aiuto della divisione malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di geriatria e lungodegenti;

un posto di assistente della chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(1072/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia del D.E.A.;

un posto di aiuto di medicina del D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(1074/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(1076/S)

OSPEDALI « VAL DI CHIANA SUD » DI CHIANCIANO TERME

Concorso ad un posto di assistente responsabile del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente responsabile del servizio trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(1065/S)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(1067/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(1068/S)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(1069/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino).

(1064/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia medica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1077/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(1066)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790980)